

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TOLENTINO

Provincia di Macerata

CONTRATTO APPALTO:

CIG: - **CUP:**

REP. n.

L'anno duemilaSEDICI (2016) addì del mese di
(.....2016), in Tolentino, presso la sede municipale ubicata in P.zza della
Libertà n. 3, nell'ufficio del Segretario Generale.

AVANTI a me, Dr., Segretario Generale del Comune di
Tolentino, domiciliato per la carica presso il Comune di Tolentino,
autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta
di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMParsi :

- da una parte:, nat. a il, .. Quale
interviene nella sua qualità di, domiciliat. per la sua
carica presso il Comune di Tolentino e, quindi, in rappresentanza e per conto
del **Comune di Tolentino**, Codice Fiscale 83000110433, che nel contesto
dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione Appaltante";

- dall'altra parte: il sig., nat. a il
....., residente in, .. Quale interviene in questo
Atto in qualità di e, quindi, in nome e per conto
dell'Impresa ".....", Codice Fiscale, con
sede legale a, via, iscritta nel Registro

	delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. REA	
, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche	
	"Appaltatore".	
	Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di	
	ricevere questo Atto, con il quale:	
	PREMETTONO:	
	- che a seguito di gara a sono stati provvisoriamente	
	aggiudicati all'Appaltatore i lavori di: “.....”,	
	come risulta da verbale in data	
	- che con determinazione dirigenziale n. (R. G. n.) in data	
 sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i lavori di:	
;	
	- che la spesa complessiva di € relativa al presente	
	appalto viene finanziata mediante	
	- che l'Amministrazione Appaltante ha effettuato le verifiche di legge	
	sull'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 90, c. 9	
	D. lgs. n. 81/2008;	
	- che la Stazione appaltante ha acquisito la documentazione antimafia ai	
	sensi dell'art. 84 del Dlgs. n. 159/2011 da cui risulta che non sussistono le	
	cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del	
	medesimo decreto.	
	Tutto ciò premesso , le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano	
	quanto segue:	
	2 di 22	

ART. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce

all'Appaltatore che accetta a mezzo del, l'appalto relativo

ai lavori di: “

(CIG: - CUP:).

Il presente contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3,

c. 1 – lett. eeeee) del D. Lgs. 50/16 come segue:

- Lavori soggetti a ribasso €

- €

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €

- TOTALE €

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i

limiti previsti dall'art. 106, comma 12 D. Lgs. n. 50/16, senza che l'impresa

possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL

CONTRATTO.

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e

rigorosa del progetto esecutivo approvato con

n. ... del

Sono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente

allegati:

- il capitolato speciale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'elenco prezzi unitari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il computo metrico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il piano di sicurezza e coordinamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il piano operativo di sicurezza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il cronoprogramma; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • le polizze di garanzia. 	
	Vengono allegati al presente contratto sotto le lettere A) e B) il capitolato	
	speciale e l'elenco prezzi. Tutti gli altri documenti sopra richiamati, nonché	
	la citata di approvazione n. .../....., che le parti dichiarano di	
	conoscere e accettare integralmente, si intendono facenti parte integrante del	
	contratto anche se non materialmente allegati e sono depositati agli atti.	
	ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI	
	LEGGE	
	Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola	
	d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in	
	materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in	
	essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di	
	manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di	
	lavoro.	
	In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una	
	particolare attenzione dovrà essere riservata dall'appaltatore al pieno rispetto	
	delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovrà quindi, nel	
	rispetto delle norme che regolano il subappalto:	
	4 di 22	

	- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli	
	impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei	
	requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli	
	artt. 3, 4, 5, 6 e 10 del suddetto decreto;	
	- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del citato	
	decreto per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli	
	impianti;	
	- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte;	
	- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di	
	collaudo degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008,	
	n. 37.	
	ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO	
	L'importo dell'appalto ammonta ad € (euro	
/..), di cui €	
 (euro/..) per lavori al netto del ribasso del	
%; € (euro/..) per oneri di	
	sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.	
	ART. 6) GARANZIE	
	A norma dell'art. 103 del Dlgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il	
	mancato od inesatto adempimento del presente contratto, l'Impresa presta la	
	cauzione definitiva di € (euro	
/00), calcolata come appresso:,	
	mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da	
, emessa in il	
	Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103,	
		5 di 22

	comma 5.	
	L'Appaltatore ha costituito altresì, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del	
	richiamato D. Lgs. n. 50/16, polizza assicurativa di euro	
 n., rilasciata in, da	
, a garanzia di tutti i rischi di	
	esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di	
	progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza	
	maggior, nonché a garanzia di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con	
	un massimale di euro	
	Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o	
	comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante	
	dal relativo certificato.	
	ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE	
	DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE	
	Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la	
	conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la	
	presenza sul luogo dei lavori.	
	La Direzione Tecnica dell'Impresa, a norma dell'art. 87 del D.P.R. n.	
	207/2010, è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico	
	organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.	
	Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6 del	
	D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale	
	6 di 22	

d'appalto dei lavori pubblici”, dall'appaltatore, lo stesso dovrà incaricare formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell'impresa o altro tecnico, fornito dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. In quest'ultimo caso il mandato con rappresentanza dovrà essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione committente.

Qualora l'impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovrà sospendere immediatamente i lavori per mancanza di idoneità tecnica e organizzativa.

ART. 8) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è tenuto a consegnare i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione Appaltante le informazioni e i documenti previsti e necessari ai sensi dell'art. 90, c. 9 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

	Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa	
	appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare	
	considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai	
	lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si	
	dovrà attenere alle norme di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D. Lgs.	
	81/2008 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla	
	revisione e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle	
	attrezzature di cantiere.	
	ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E	
	PENALI - PROROGHE	
	L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di	
	giorni ... (.....) naturali e consecutivi dalla data del verbale di	
	consegna.	
	Nel periodo di durata dell'appalto sono stati considerati e quindi compresi	
	anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni.	
	Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del	
	procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori	
	rispetto al programma di esecuzione.	
	In caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera pari a	
 (.....).	
	Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della	
	penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del	
	procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori, promuove l'avvio	
	8 di 22	

delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni, rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza dell'appaltatore, attiverà, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto il 10 per cento dell'importo contrattuale, le procedure previste dall'art. 108 c. 4 del D. lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale; in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, c. 10, Dpr. n. 207/2010, l'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto dall'art. 40 dello stesso Dpr. n. 207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i

	tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali	
	scadenze differenziate rilevanti per l'applicazione delle penali e deve essere	
	approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro	
	cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la	
	direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte	
	salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il	
	rispetto dei tempi di ultimazione.	
	L'impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di	
	esecuzione approvato da essa redatto.	
	Qualora l'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio	
	programma esecutivo, essa sarà tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un	
	programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei	
	lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma	
	di cui all'art. 40 del Dpr. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente	
	previste salva la facoltà del Direttore dei lavori di disporre diversamente	
	mediante ordine di servizio da notificare all'impresa.	
	Il programma dei lavori dell'appaltatore potrà essere modificato o integrato	
	dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta	
	che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.	
	Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non	
	attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene	
	aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.	
	Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze	
	10 di 22	

organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.

ART. 11) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dagli artt. 107, 108 e 160 del D. Lgs. n. 50/16.

ART. 12) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE

L'“Appaltatore”, dichiara, ai sensi dell'articolo 90, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

	leggi e dai contratti.	
	L'Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO	
	DELL'APPALTATORE	
	Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a	
	quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto, sono a carico	
	dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono	
	compensati nel prezzo dei lavori:	
	1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle	
	cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai,	
	delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare	
	danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute	
	nel Dlgs. n. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di	
	infortunistica;	
	2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e	
	per l'illuminazione del cantiere;	
	3. fornitura dell'acqua da usare per i lavori;	
	4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;	
	5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;	
	6. fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini	
	prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della	
	12 di 22	

manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;

7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente;

8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;

9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata e indenne l'Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati;

10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e di nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di

				limitazione del traffico stradale;	
	11.	provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità,			
		al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di			
		deposito, situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le			
		disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona			
		conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti,			
		anche se esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre			
		ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause			
		dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e			
		manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo			
		dell'Appaltatore;			
	12.	pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto			
		lasciati da altre Ditte;			
	13.	rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di			
		quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti			
		dall'Amministrazione. Nel caso in cui l'Impresa avvertisse qualche			
		deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità			
		soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla			
		Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il			
		proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in			
		merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;			
	14.	raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative			
		alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione			
		14 di 22			

	avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei	
	lavori;	
	15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente	
	dell'opera dei dipendenti dell'Amministrazione;	
	16. spese di pesatura che occorressero;	
	17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei	
	lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei	
	materiali di rifiuto lasciati dall'appaltatore o da altre ditte e pulizia	
	dell'opera realizzata;	
	18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E' anche	
	compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali	
	e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere	
	per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della	
	Direzione Lavori;	
	19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso	
	anticipato dell'opera previa richiesta dall'amministrazione appaltante	
	a norma dell'art. 230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che	
	l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;	
	20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o	
	previste specificamente dal capitolato speciale d'appalto, nonché	
	eventuali ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla	
	normativa in vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate	
	dagli art. 224 e 235 del D.p.r 207/2010. La custodia e gestione dei	
	campioni avviene a norma di legge nel rispetto del principio del	
	contraddittorio. A richiesta della Direzione lavori potranno essere	
		15 di

	effettuate prove nell'officina di provenienza delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchi forniti dall'Appaltatore, a spese del medesimo Appaltatore e nel rispetto del principio del contraddittorio;	
	21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e il suo personale.	
	Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto.	
	Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.	
	Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui al presente contratto.	
	ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA	
	16 di 22	

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti secondo le modalità di cui all'Art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008.

ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € (Euro...../00).

Il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo che l'Appaltatore avrà prodotto, su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le certificazioni relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato speciale d'appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con particolare riferimento alle certificazioni previste dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008 n. 37.

I pagamenti verranno effettuati in favore dell'impresa su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti con i subappaltatori.

Come stabilito dall'Art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010 sopra citata, l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge medesima, costituisce causa di risoluzione del contratto.

	Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione	
	appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula	
	del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del	
	cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e la cessione dovrà	
	essere stata notificata al Comune nelle forme di legge (art. 7 DL. n. 35/2013 e	
	art. 37 DL. n. 66/2014).	
	In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla	
	stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a	
	riscuotere.	
	ART. 16) CONTROLLI	
	La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento	
	della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove	
	l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli	
	sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si	
	dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal	
	caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali	
	ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.	
	Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche	
	opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e	
	le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato,	
	agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.	
	ART. 17) CONTO FINALE	
	A norma dell'art. 200 del Dpr. n. 207/2010 il conto finale dovrà essere	
	18 di 22	

	compilato entro (...) mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori,	
	accertata con apposito certificato, come stabilito all'Art. .. del Capitolato	
	Speciale.	
	Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre ... mesi dalla	
	ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R.	
	207/2010.	
	Per il certificato di regolare esecuzione dei lavori si applicano gli artt. 229,	
	234 e 235 del Dpr. n. 207/2010.	
	ART. 18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE	
	CONTROVERSIE	
	Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,	
	l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni	
	caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del	
	procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore	
	dei Lavori e ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario,	
	formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione	
	dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.	
	L'Amministrazione entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in	
	merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è	
	sottoscritto dall'affidatario.	
	Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del	
	contratto, il foro competente sarà quello di Macerata.	
	Deve tenersi conto di stabilito in materia dagli artt. 205 e 208 del Dlgs. n.	
	50/2016.	
	ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,	
		19 di

LEGALITA' E ANTICORRUZIONE

Come stabilito nel bando di gara, l'Appaltatore si impegna a rispettare il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto dall'Ente appaltante con la Prefettura di Macerata il 10/11/2011 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tolentino, al seguente link:
<http://www.comune.tolentino.mc.it/documenti-cms/protocollo-provinciale-in-materia-di-legalita-e-sicurezza-negli-appalti/> nonché il Patto d'Integrità, ivi parimenti riportato.

L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto del Codice Generale di Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune, parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 20) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n° 145/2000 e dall'art. 227 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge.

ART. 21) RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/16.

ART. 22) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso il Comune di Tolentino.

ART. 23) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16.

ART. 24) SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

ART. 25) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa fissa.

La partita I.V.A. dell'Impresa è :

Il codice fiscale del legale rappresentante è :

Il codice IBAN dell'impresa è:

Il codice fiscale del Comune di Tolentino è : 83000110433 .

ART. 26) SPESE

Sono a carico dell'"Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Tolentino

ART. 27) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 28) NORMA DI RINVIO

	Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all'allegato	
	Capitolato Speciale di Appalto che viene sottoscritto dall'Impresa ed alla	
	legislazione speciale vigente in materia.	
	E richiesto io Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,	
	redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate a	
	video .. intere e, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno	
	dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà e, dopo avermi dispensato	
	dalla lettura degli atti in esso richiamati, a conferma lo sottoscrivono con firma	
	digitale.	
	IL RESPONSABILE F.to digitalmente	
	L'IMPRESA F.to digitalmente	
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to digitalmente	
	22 di 22	